

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 433

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MELUZZI, VENTUCCI, D’ALÌ, MUNDI,
MANIS, LAURIA Baldassare, FILOGRANA, DI BENEDETTO,
LAURO e DE ANNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Misure urgenti per il rilancio della ricerca biomedica

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge:	
Capo I - Misure tributarie e contributive	» 4
Capo II - Misure finanziarie	» 11
Capo III - Nuove misure d'intervento finanziario	» 13

ONOREVOLI SENATORI. - Per il rilancio del settore farmaceutico è necessario garantire il rilancio della ricerca in campo biomedico. A questo fine, nel presente disegno di legge si individuano interventi specifici di tipo fiscale, contributivo, previdenziale nonché finanziario. Inoltre la proposta prevede alcune modifiche dell'attuale normativa d'incentivazione alla ricerca e la creazione di un nuovo strumento di finanziamento della ricerca in fase clinica.

Per quanto riguarda le misure tributarie e contributive si ipotizza la concessione di un credito d'imposta sulle spese di ricerca e sul loro incremento annuale: il premiare l'incremento delle spese in ricerca e il prevedere un credito d'imposta in misura differente a seconda della dimensione della società, si ritiene che possano essere interventi atti a garantire un immediato rilancio delle attività di ricerca soprattutto nelle piccole e medie imprese. Inoltre si prevede una maggiore deducibilità delle erogazioni liberali destinate ad attività o in istituzioni attinenti la ricerca scientifica.

Un ulteriore forma di incentivo alla ricerca è quella che prevede la riduzione del 50 per cento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per ricercatori di nuove assunzioni.

Per quanto riguarda le misure finanziarie esse riguardano l'ammissibilità al finanziamento delle ricerche cliniche anche non derivanti da precedenti attività finanziate e delle ricerche effettuate all'estero, secondo la logica che la ricerca necessita delle competenze eccellenti che vanno innanzitutto reperite nel nostro Paese ma ove non presenti ricercate all'estero. Inoltre la proposta prevede l'ottimizzazione delle procedure fidejussorie ed uno snellimento dell'*iter* procedurale per i progetti di formazione.

Infine, il disegno di legge stabilisce la costituzione di uno specifico fondo che dovrà finanziare la parte più onerosa dell'attività di ricerca in campo biomedico, ovvero la ricerca clinica. Questo fondo potrebbe configurarsi anche come banca di *venture-capital* prevedendo il rifinanziamento del fondo attraverso la compartecipazione agli utili derivanti dai prodotti che giungeranno sul mercato. Si ritiene necessario evidenziare che questa forma di finanziamento innovativo potrebbe garantire, soprattutto alle aziende italiane di non far cadere le attività di ricerca che abbiano già prodotto positivi risultati, o in alternativa, cedere ad aziende multinazionali ricerche quasi in via di conclusione.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****MISURE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE****Art. 1.**

(Scopo e soggetti)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in ricerca effettuati dalle imprese per sviluppare una competitività e sul progresso scientifico e tecnologico, sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, produttori di beni e servizi che svolgono le attività di ricerca definite all'articolo 2.

Art. 2.

(Attività di ricerca)

1. Ai fini della presente legge si considerano attività di ricerca nel campo biomedico, purchè funzionali alla produzione di beni e servizi a carattere innovativo o richiedenti tecnologie innovative, rientranti nelle attività proprie dell'impresa:

a) quelle aventi natura di ricerca di base che, attraverso studi e lavori sperimentali, concorrono all'ampliamento dei limiti della conoscenza e sono suscettibili di specifiche applicazioni o utilizzazioni;

b) quelle aventi natura di ricerca applicata e sperimentazione che, con il raggiungimento di risultati tecnico-scientifici originali, sono finalizzate prevalentemente a specifiche e pratiche applicazioni;

c) quelle aventi natura di sviluppo che, anche mediante l'applicazione coordinata dei risultati della ricerca e dell'esperienza pratica, sono destinate a completare, mettere a punto e perfezionare materiale, prodotti, processi produttivi, sistemi e servizi fino alla realizzazione e validazione del prototipo, fino alla eventuale pre-produzione dello stesso.

Art. 3.

(Spese di ricerca)

1. Si considerano spese destinate alle attività di ricerca:

a) le spese per il personale, ricercatore, tecnico ed ausiliario, impiegato nelle attività di ricerca;

b) le spese generali relative alle attività di ricerca, nella misura forfettaria del 60 per cento delle spese di cui alla lettera a);

c) le quote ordinarie di ammortamento del costo dei beni materiali, esclusi quelli immobiliari, acquistati o realizzati dall'impresa, per la frazione corrispondente all'utilizzo per lo svolgimento delle attività di ricerca;

d) le spese necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca relative sia a materiali di utilizzo, sia ad acquisto di conoscenze a commesse interne finalizzate alla realizzazione di specifici beni, sia a prove e a misurazioni di valutazione e verifica;

e) le spese sostenute per attività di ricerca commissionate a università, istituti di istruzione universitari, enti e centri di ricerca pubblici e privati, nella misura massima del 50 per cento delle spese annuali ammesse alla agevolazione, ridotta al 25 per cento nel caso di ricorso a soggetti non nazionali;

f) le spese per la registrazione ed il mantenimento di propri brevetti inerenti le attività di ricerca;

g) le spese per indagini di fattibilità tecnico-scientifica e per analisi di redditi-

vità, limitatamente ai progetti di ricerca attivati e nella misura massima del 10 per cento delle spese annuali ammesse all'agevolazione;

h) le spese per attività di formazione e di aggiornamento effettuate al di fuori dell'impresa inerenti il personale utilizzato e da utilizzare per le attività di ricerca, ivi compreso il costo sostenuto per il personale stesso, nella misura massima del 30 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese e le imprese aventi per scopo sociale prevalente la prestazione di servizi di ricerca, delle spese di cui alla lettera a).

2. Tutte le spese indicate al comma 1 sono ammissibili a condizione che non siano state sostenute a fronte di attività di ricerca commissionate da terzi.

Art. 4.

(Credito d'imposta)

1. Ai soggetti previsti dall'articolo 1 è concesso un credito di imposta pari al 5 per cento per le grandi imprese e per le imprese aventi come scopo sociale prevalente la prestazione di servizi di ricerca, al 20 per cento per le medie imprese e al 30 per cento per le piccole imprese delle spese di cui all'articolo 3, riguardanti le attività di ricerca definite nell'articolo 2, sostenute nel relativo periodo di imposta. Per piccole e medie imprese devono intendersi quelle con un numero di dipendenti inferiore a cinquecento e con un fatturato annuo inferiore a trentotto milioni di ECU.

2. Limitatamente all'importo corrispondente all'incremento rispetto alla media delle spese di ricerca sostenute nei tre periodi di imposta precedenti, le percentuali previste dal comma 1 sono elevate al 10 per cento per le grandi imprese e per le imprese aventi come scopo sociale prevalente le prestazioni di servizi di ricerca, al 30 per cento per le medie imprese e al 40 per cen-

to per le piccole imprese. L'agevolazione non è concessa nel primo periodo di imposta di applicazione della presente legge, nel secondo periodo è concessa sull'importo corrispondente all'incremento rispetto alla media delle spese sostenute nei due periodi precedenti.

3. Le percentuali indicate ai commi 1 e 2 sono maggiorate del 20 per cento relativamente alle attività di ricerca effettuate nelle aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le percentuali indicate ai commi 1, 2 e 3 sono maggiorate del 10 per cento relativamente alle attività di ricerca effettuate nei Parchi scientifici e tecnologici riconosciuti con apposito provvedimento dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le spese di ricerca devono essere iscritte in apposita voce di bilancio seguendo la classificazione di cui all'articolo 3. Per le imprese soggette a certificazione di bilancio di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, le spese di ricerca devono essere certificate da società iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del suddetto decreto. Per le imprese non soggette a certificazione di bilancio le spese di ricerca devono essere autocertificate dal rappresentante legale della società, nonchè dal responsabile della ricerca qualora non sia lo stesso rappresentante legale e gli siano stati conferiti specifici poteri in materia, e dal presidente del collegio sindacale ovvero, ove non contemplato, da un revisore dei conti iscritto nell'apposito albo professionale.

6. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale le spese di ricerca sono state sostenute e non spetta nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non sia stata presentata.

7. Il credito di imposta si applica con riferimento ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a partire dal periodo di imposta di applicazione della presente legge. L'eventuale eccedenza del credito di imposta determinatasi annualmente può essere riportata sui versamenti dei successivi periodi di imposta entro il limite massimo di quattro.

Art. 5.

(Oneri deducibili)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) le erogazioni liberali in denaro destinate ad attività di ricerca scientifica, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito dichiarato, a favore di università, istituti di istruzione universitaria e consorzi di cui all'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, introdotto dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, nonchè a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità di ricerca scientifica».

2. Il comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 oppure, esclusivamente o prevalentemente, finalità di ricerca scientifica, nonchè i contributi di cui all'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un ammontare complessivo non superiore al 5

per cento del reddito di impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente o prevalentemente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria o dei consorzi di cui all'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, introdotto dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, per un ammontare complessivo non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato».

Art. 6.

(Fondo per le spese di ricerca)

1. I soggetti ammessi ai benefici della presente legge possono accantonare gli utili conseguiti, nella misura massima pari alle percentuali previste dall'articolo 4 comma 1 per il credito di imposta, in un apposito Fondo del passivo destinato alle spese di ricerca di cui all'articolo 3 documentate secondo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 4. Gli accantonamenti annuali devono essere utilizzati entro il limite massimo dei quattro periodi di imposta successivi sull'eventuale importo non utilizzato deve essere corrisposta l'imposta a suo tempo non pagata maggiorata degli interessi privati per il ritardato pagamento delle imposte.

2. Le imposte di nuova costituzione possono accantonare per i primi tre periodi di imposta gli utili nella misura massima pari al 50 per cento, percentuale elevata al 100 per cento per quelle costituite nelle zone depresse del territorio nazionale e nei Parchi scientifici e tecnologici di cui all'articolo 4, rispettivamente, commi 3 e 4.

3. Le disponibilità del Fondo iscritte a bilancio devono essere utilizzate nell'eserci-

zio successivo per un ammontare non inferiore ad un terzo. Qualora ciò non avvenga, sulle disponibilità complessive non utilizzate deve essere corrisposta l'imposta a suo tempo non pagata maggiorata degli interessi previsti per il ritardato pagamento delle imposte.

4. Sulla parte di spese di ricerca sostenute nel periodo di imposta eccedenti le disponibilità del Fondo è concesso il credito di imposta di cui all'articolo 4. L'ammontare del credito di imposta è pari alla differenza tra l'importo del credito di imposta calcolato per il totale delle spese in ricerca sostenute e quello calcolato per le sole spese imputate al Fondo.

Art. 7.

(Sgravi contributivi)

1. A decorrere dal mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 1 è concessa la riduzione del 50 per cento sull'importo complessivo dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per ricercatori e tecnici di ricerca di nuova assunzione impiegati nello sviluppo delle attività di ricerca. Nel caso di cumulo con analoghe agevolazioni la riduzione non può superare la misura dell'80 per cento.

Art. 8.

(Cumulabilità)

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili, per le stesse attività di ricerca, con altre agevolazioni previste da normative nazionali e comunitarie.

Art. 9.

(Documentazione e controlli)

1. Con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le modalità di integrazione del modello per la dichiarazione dei redditi necessarie per avvalersi degli interventi previsti dalla presente legge.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 che si avvalgono degli interventi previsti dalla presente legge dovranno inviare all'Anagrafe nazionale delle ricerche un prospetto descrittivo delle attività di ricerca, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti detto prospetto e le relative modalità.

CAPO II

MISURE FINANZIARIE

Art. 10.

(Ricerca all'estero)

1. In caso di comprovata esigenza di acquisizione dall'estero di contributi scientifici e tecnico-applicativi altamente qualificati i relativi costi sono interamente ammissibili al finanziamento da parte del Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n. 1089.

Art. 11.

(Garanzie)

1. Ai fini della concessione di agevolazioni a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n. 1089, l'Istituto gestore del Fondo, qualo-

ra l'istruttoria economico-finanziaria non permetta il superamento della verifica di affidabilità, potrà richiedere la disponibilità dei soci, o almeno di quelli che detengono il controllo della società, a prestare fidejussioni o a fornire polizza fidejussoria, rilasciata da primarie compagnie assicurative, in assenza delle quali l'operazione dovrà essere garantita da fidejussione bancaria.

2. Nel caso di interventi a valere sulla legge 5 agosto 1988, n. 346, l'Istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata esprimerà la propria disponibilità a finanziare il progetto fissando le condizioni e le garanzie che giudicherà necessarie ritenendo tra queste prioritaria la prestazione di fidejussione da parte dei soci che detengono il controllo della società.

Art. 12.

(Formazione professionale di ricercatori e tecnici)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio provvedimento nuovi criteri, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995, riguardante la procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, per iniziative di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese.

2. Le procedure semplificate per progetti di formazione devono riguardare tutte le iniziative promosse sia da piccole e medie imprese che da grandi imprese, italiane a prevalente capitale estero.

3. A fronte dei finanziamenti erogati per progetti di formazione non sono previste garanzie.

Art. 13.

(Ricerche cliniche)

1. L'intervento del Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1968, n. 1089, può essere chiesto anche per la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale purchè derivanti da ricerche finanziate dal Fondo, nonchè per ricerche cliniche in campo biomedico anche se non derivanti da ricerche finanziate dal Fondo.

CAPO III

NUOVE MISURE D'INTERVENTO
FINANZIARIO

Art. 14.

(Fondo rotativo per la ricerca clinica)

1. Per ogni esercizio finanziario compreso nel periodo 1996-2006, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, del Fondo speciale per la ricerca applicata e del Fondo per l'innovazione tecnologica è trasferito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il finanziamento di progetti di ricerca clinica derivanti da ricerche effettuate, da aziende italiane o a prevalente capitale estero nel territorio italiano.

2. Il Fondo finanzia, sulla base di apposito regolamento che dovrà essere adottato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità, per intero o in parte progetti di ricerca clinica presentati dai soggetti di cui all'articolo 1.